

per valutare 2/1/12

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI

VIA DELL'IMMACOLATA - CIVITAVECCHIA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS 81/08

ELABORAZIONE R.S.P.P.
ing. A. Del Piano

APPROVATO DA:
DATORE DI LAVORO

RSPR

MEDICO COMPETENTE

Revisioni
n. 0 del 21/09/2012

CON LA CONSULTAZIONE DEL
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 2

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione del Rischio Interferenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda affidamento diretto di attività in regime di appalto, d'opera o di somministrazione. Viene preso in esame quanto prescritto dall'art. 26 c. 3-ter, quando il committente non coincide con il datore di lavoro che esercisce i luoghi.

Si ritiene opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo, che fornisce le linee guida per lo sviluppo del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", previsto dalle vigenti normative, da allegare al contratto per l'esecuzione degli appalti relativi a servizi.

2 IL QUADRO NORMATIVO

L'immediato riferimento è costituito dal D.Lgs n° 81 del 9 Aprile 2008:

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

.....omissis

1 b) fornisce agli stessi soggetti (Impresa appaltatrice o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

.....omissis

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il quadro normativo risultante dall'entrata in vigore del D.Lgs n° 81/2008, dall'abrogazione delle varie disposizioni legislative in tema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in pendenza dei decreti integrativi attuativi previsti per l'armonizzazione con le precedenti leggi e regolamenti, è piuttosto complesso, ma non varia sostanzialmente gli obblighi precedentemente previsti, per cui è opportuno dare un cenno storico sulla genesi del citato art. 26 del D.Lgs n° 81/2008, utile ad una migliore comprensione degli obblighi previsti, che nascono dalle precedenti norme di legge.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" veniva introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (di seguito DUVRI).



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 3

La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 era contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a), il quale modificava l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".

La disposizione novellata prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi", che indicasse le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiungeva che "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Veniva, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86 comma 3 ter, che il costo della sicurezza fosse suscettibile di ribasso.

Le novità introdotte dalla legge n. 123/07 in materia di sicurezza hanno creato difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, allo stato attuale, non vi è, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.Lgs n.494/96 e D.P.R. n.222/2003), che desse indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.

Pertanto l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" forniva indicazioni specifiche in merito.

Gli aspetti che vengono chiariti dall'anzidetta Autorità riguardano in particolare:

- A. Esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Si ritiene quindi di potere utilizzare come "Linea guida" per la redazione del DUVRI le indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con tramite la citata Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008.

A. Esistenza di "interferenze" e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto già dal novellato art.7 comma 3, del D.Lgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 26 del citato D.Lgs n.81/08, riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera o di somministrazione lavoro, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del	pag. 4
				21/09/2012	

delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Deve, inoltre, essere sottolineato, come chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture nella propria determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, ma si aggiungono anche teatri, biblioteche, strutture sportive, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche pubblico pagante o no, ecc.

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

B. Valutazione dei costi della sicurezza

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 ed in particolare:

- apparecchiamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 5

- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi sarà congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto, secondo quanto già delineato.

In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006), relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

Per quanto riguarda i "Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso", dalla citata determinazione si ricava che:

1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi siano congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante.

I soli costi della sicurezza per gli interventi contenuti nel DUVRI, devono essere quindi quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 6

committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato..

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Si segnala che nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del citato d.lgs 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per il calcolo dei costi della sicurezza, si è seguito il modello proposto nelle linee guida dell'Università degli Studi di Torino del luglio 2008.

3 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

In sede di riunione di coordinamento, il committente deve mettere a disposizione la seguente documentazione (a seconda della tipologia dell'intervento):

- Progetti degli impianti tecnologici e relativi certificati di conformità
- DVR aziendali
- contratti d'appalto e simili

4 FINALITA' E MODALITA' DI COORDINAMENTO

Nel presente documento per Stazione Appaltante, che sarà denominata "Committente" si intende il liceo Scientifico "G.Galilei" in via dell'Immacolata a Civitavecchia.

Il presente documento, denominato DUVRI, ha per oggetto la cooperazione e il coordinamento tra il Committente e le imprese appaltatrici o d'opera e/o lavoratori autonomi, al fine di coordinarsi e adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare, o ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze lavorative tra il Committente e la ditte appaltatrici e d'opera nell'ambito dell'espletamento delle relative attività all'interno e/o all'esterno degli spazi della struttura in via C. Corradetti, d'ora innanzi denominati "Luoghi".

Per raccogliere gli elementi necessari alla redazione del DUVRI, è stata esaminata la documentazione elencata al paragrafo 3, sono stati effettuati sopralluoghi

All'atto dell'affidamento di un lavoro ad una specifica ditta, il presente DUVRI sarà esaminato in una preliminare riunione di coordinamento indetta dal committente a cui prenderanno parte tutti, i datori di lavoro o loro delegati, gli appaltatori e/o lavoratori autonomi, con due scopi precisi:

Coordinamento tra gli altri appaltatori e comunque con il personale e le attività del Committente (sia didattica che gestionale).

condivisione anche a seguito di modifiche e/o integrazioni, attraverso l'esame del programma dei lavori e del DVR dei committenti, da parte dei prestatori d'opera e degli appaltatori. In questa fase saranno anche rivalutati i costi della sicurezza.

Nella riunione, ai sensi dell'art. 26 c. 2 lett. a e b, anche i datori di lavoro, compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 7

lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva a tal fine in quell'occasione:

- viene nominato un preposto che abbia le capacità di garantire l'attuazione del presente DUVRI, controllandone la corretta applicazione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- vengono individuati un addetto all'evacuazione e all'emergenza ed un addetto al primo soccorso, che abbiano la formazione prevista dal decreto 81/08 e acquisiscano in particolare il piano di emergenza ed evacuazione, per poterlo applicare in caso di emergenza e per poter individuare i presidi antincendio, le cassette di primo soccorso e l'ubicazione dei riferimenti ai presidi esterni.



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 8

5 OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

La manutenzione è generalmente svolta dalla Provincia che detiene la proprietà degli immobili. In questo caso è la Provincia che assume il ruolo di Committente e quindi a lei compete la redazione del DUVRI

In tal caso comunque l'art. 26 c. 3 ter del d.lgs 81/08 e s.m.i. impone che il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, ovvero la scuola, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Pertanto il Duvri della provincia andrà integrato con la parte specificata in APPENDICE.

Per circostanze emergenziali o in altre particolari occasioni, la Scuola affida direttamente il lavoro a ditta specializzata (per esempio nell'assistenza agli alunni disabili - AEC e OSS). Allora in tal caso essa assume il ruolo di Committente con i doveri che derivano dall'applicazione dell'art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i.

Altrettanto, non saranno oggetto del presente DUVRI le attività di sola fornitura e di prestazione intellettuale.

Le attività oggetto del presente DUVRI sono ripresentate in termini di gruppi omogenei per rischio. Per ciascun gruppo omogeneo è stata impiantata la valutazione dei rischi interferenti:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE E SERVIZI AUSILIARI

Gli interventi che possono essere considerati sono (elenco non esaustivo):

- manutentore impianti elettrici, allarmi, videosorveglianza
- manutentore impianti di condizionamento
- manutenzione idraulica
- manutenzione fotocopiatrici
- manutenzione stampanti
- manutenzione hw/sw
- derattizzazione, disinfezione, disinfestazione
- tinteggiature e verniciature
- manutenzione degli infissi e delle vetrate
- manutenzione controsoffitti
- manutenzione del cancello e della sbarra di ingresso
- manutenzione ascensore
- manutenzione impianto termico
- installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde/fredde e di prodotti alimentari preconfezionati.
- servizio bar
- assistenza ad alunni disabili (AEC, OSS)
- installazione arredi e impianti di laboratorio

2) UTILIZZATORI DELLA STRUTTURA E DEGLI SPAZI ATTIGUI

2.1.) lavoratori del Committente (alunni, docenti e personale ATA)



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 9

2.2.) pubblico e visitatori

2.3) addetti a sola fornitura e a soli servizi di consulenza professionale e a progetto

Nel caso risultassero necessari mutamenti a seguito di variazioni delle esigenze di servizio e di gestione, dovrà essere conseguentemente modificato anche il DUVRI.

Il presente piano di valutazione dei rischi interferenti si applica a:

DUVRI


STUDIO TECNICO Ing. Agostino DEL PIANO
 Via F. Filzi 7 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
 Tel. 0761/460001 - Fax 0761/460002
 E-mail: info@delplano.it - www.delplano.it
 P.IVA 01500001000 - C.F. 01500001000

Unità produttiva L.S. GALILEI	documento DUVRI	Redatto da R.S.P.P.	Approvato da datore di lavoro medico competente RLS	data rev. 0 del 21/09/2012	pag. 10
----------------------------------	--------------------	------------------------	---	----------------------------------	---------

COMMITTENTE - ANAGRAFE	
COMMITTENTE	LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI"
DATORE DI LAVORO	Prof. Maria Zeno
CITTA'	00053 CIVITAVECCHIA (RM)
INDIRIZZO	Via dell'Immacolata
TELEF./FAX	0766/25645
E-MAIL	rmpls130006@istruzione.it

SEDI OPERATIVE DELL'APPALTO	
SEDE OPERATIVA	SEDE ISTITUTO <input type="checkbox"/> spazi interni <input type="checkbox"/> spazi esterni
CITTA'	00053 CIVITAVECCHIA (RM)
INDIRIZZO	Via dell'Immacolata
R.S.P.P.	ING. Agostino Del Piano
M.C.	DOTT. Marco Iacomelli
R.L.S.	Sig.ra Tiziana Belli



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 11

ANAGRAFE APPALTATORE	
RAGIONE SOCIALE	
RAPPRESENTANTE LEGALE	
DATORE DI LAVORO	
INDIRIZZO	
TELEF./FAX	
E-MAIL	
R.S.P.P.	
M.C.	
R.L.S.	
LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	
ADDETTI ANTINCENDIO	



Unità produttiva L.S. GALILEI	documento DUVRI	Redatto da R.S.P.P.	Approvato da datore di lavoro medico competente RLS	data: rev. 0 del 21/09/2012	pag. 12
----------------------------------	--------------------	------------------------	---	-----------------------------------	---------

6. ATTIVITA' CONNESSE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'art. 26 del d.lgs 81/08 e s.m.i. prevede un certo numero di incombenze in sede di affidamento lavori. Il DUVRI è una di queste, ma non l'unica.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) del d.lgs 81 e s.m.i., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Attualmente, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, l'obbligo di cui al punto 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI d.lgs 81/08 e s.m.i..

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 13

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5... <omissis>

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

PROCEDURA

Nell'ipotesi in cui la scuola valutati la presenza di rischi da interferenze è necessario prima della gara:

- 1) individuare i rischi da interferenze e le relative misure atte ad eliminarli o quantomeno ridurli;
- 2) stimare i costi della sicurezza relativamente alle interferenze.
- 3) inviare alle ditte in gara copia del DUVRI (contenente tutti i rischi da interferenze e non solo quelli oggetto del singolo appalto) con l'indicazione dei costi della sicurezza connessi allo specifico appalto.

Le imprese, valutato il DUVRI, nelle loro offerte dovranno indicare i costi relativi alla sicurezza (anche aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla scuola) e le eventuali misure integrative.

Individuata la ditta aggiudicataria, il DUVRI dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'impresa.

La scuola deve inoltre verificare i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la p

7 VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI INTERFERENTI

7.1. METODO DI VALUTAZIONE

le fasi su cui si articola la valutazione dei rischi sono:

- I fase: identificazione delle Sorgenti di Rischio.
- II fase: individuazione dei Rischi di Esposizione.



Unità produttiva	documento	Redatto da	Approvato da	data	
L.S. GALILEI	DUVRI	R.S.P.P.	datore di lavoro medico competente RLS	rev. 0 del 21/09/2012	pag. 14

III fase: stima dei Rischi di Esposizione.

La fase di valutazione e controllo dei rischi prevede la definizione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso e della gravità delle sue conseguenze, utilizzando l'approccio semi-qualitativo per la valutazione dei rischi.

L'approccio semi-qualitativo è fondato sulla strutturazione di scale semi-qualitative della probabilità (P) e della gravità (G).

La scala della probabilità (P) è legata, ovviamente, alla probabilità del manifestarsi dell'evento e cioè ai dati statistici disponibili relativi all'azienda stessa o, ancora allo specifico settore industriale ma anche alla competenza professionale del valutatore.

- P1 = probabilità bassissima (evento improbabile),
- P2 = probabilità medio-bassa (evento possibile),
- P3 = probabilità medio-alta (evento già verificatosi),
- P4 = probabilità alta (evento ripetuto).

Analogamente, la scala della gravità (G) è legata alle conseguenze dell'evento che ne possono derivare:

- G1 = gravità trascurabile (danno: abrasioni, tagli, ecc.),
- G2 = gravità modesta (danno: ferite, lesioni, ecc.),
- G3 = gravità notevole (danno: fratture, lesioni gravi, ecc.),
- G4 = gravità ingente (danno: lesioni gravissime, morte).

Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed una gravità è stata costruita una matrice di rischio dove, in ordinata è riportata la gravità del danno (G) ed in ascissa la probabilità (P) del verificarsi dell'evento.

La matrice di rischio costruita può essere divisa in quattro aree corrispondenti ad un:

- **rischio tollerabile:** condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore, lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa;
- **rischio modesto:** condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media;
- **rischio grave:** condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media;
- **rischio molto grave:** condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale conseguenze letali.

La matrice costruita (vedi Tabella seguente), infine, rappresenta la scala delle priorità delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che devono essere adottate per eliminare o ridurre e controllare i rischi per ciascuna delle mansioni espletate dal personale dell'azienda



Unità produttiva L.S. GALILEI	documento DUVRI	Redatto da R.S.P.P.	Approvato da datore di lavoro medico competente RLS	data rev. 0 del 21/09/2012	pag. 15
----------------------------------	--------------------	------------------------	---	----------------------------------	---------

P4				
P3				
P2				
P1				
R	G1	G2	G3	G4

Tabella 1 Matrice del rischio

PROBABILITÀ	FREQUENZA EVENTO
P 1	Bassissima
P 2	Medio-Bassa
P 3	Medio-Alta
P 4	Alta
GRAVITÀ	DANNO CONSEGUENTE
G 1	Trascurabile (abrasioni, tagli, ecc.)
G 2	Modesta (ferite, lesioni, ecc.)
G 3	Notevole (fratture, lesioni gravi, ecc.)
G 4	Ingenite (lesioni gravissime, morte)

Tabella 2 Definizioni delle sigle relative alla matrice del rischio

Area 1	Area 2	Area 3	
Rischio Tollerabile	Rischio Modesto	Rischio Grave	Rischio Molto Grave

Tabella 3 Attribuzione del livello di rischio

“ L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e la salute dei lavoratori”.

La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, atte a diminuire l'entità del danno).

La decisione dell'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire prima quale sia il livello di rischio accettabile R_a , in base al quale verranno giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che presentano un livello di rischio R tale che: $R > R_a$



Unità produttiva L.S. GALILEI	documento DUVRI	Redatto da R.S.P.P.	Approvato da datore di lavoro medico competente RLS	data rev. 0 del 21/09/2012	pag. 16
----------------------------------	--------------------	------------------------	---	----------------------------------	---------

Livello di Rischio	Azioni da intraprendere	Scala di Tempo
Tollerabile	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventive	1 anno
Modesto	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventive	6 anni
Grave	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili, come da procedure di lavoro in sicurezza.	2 mesi
	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili, come da procedure di lavoro in sicurezza.	Immediatamente

Tabella 4 indice generale degli interventi per la riduzione del rischio




Figura 1 Schema esplicativo della metodologia di riduzione del rischio da non accettabile ad accettabile



PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (PON FESR MUSIC@lmente)

a. Rimozione moquette, posa in opera pavimento; installazione materiale per insonorizzazione luogo: aula musicale

• b. Taglio cm 80 ca risega palco aula magna per posizionamento pianoforte a terra; sostituzione moquette palco aula magna

Breve Descrizione delle fasi di lavoro

a)

1. Trasposto e consegna dei materiali (Ditta aggiudicataria)
2. Messa in sicurezza dell'area, protezione di arredi, PC e tutte le altre parti
3. Rimozione materiale preesistente (moquette); posa in opera laminato per suolo calpestio
4. Protezione/copertura materiale insonorizzante preesistente mediante feltro e cartongesso
5. Pulizia area e allontanamento rifiuti

b) trasporto delle attrezzature/macchinari di lavorazione (Ditta aggiudicataria)

1. Messa in sicurezza dell'area, protezione di arredi
2. Riparazione sedute alcune poltrone in aula magna
3. Pulizia area e allontanamento eventuali rifiuti

Rischi per la sicurezza (comuni ad a) b) :

Pericolo1: Incendio/esplosione/scoppio Rischio: P=1 D=4 R=4

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: vietato fumare e accendere fiamme libere (ove queste ultime siano necessarie, devono essere preventivamente autorizzate dal Committente);

Formazione professionale periodica, comprovata da attestati.

Vietato ingombrare le vie di fuga con qualsivoglia materiale, ingombrare le porte di sicurezza, parcheggiare in corrispondenza delle uscite di sicurezza (quest'ultima raccomandazione riguarda l'aula magna, posta a pianoterra)

Utilizzare prodotti non infiammabili; materiali infiammabili -ove necessario- devono essere presenti esclusivamente nella piccola quantità necessaria

Pericolo 2: Inciampo, Scivolamento Rischio: P=1 D=4 R=4

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: le aree comuni devono essere lasciate sempre pulite e sgombrare da attrezzature, ad evitare inciampi e/o scivolamenti. Qualsiasi sversamento va immediatamente pulito; vietato lasciare materiale e/o attrezzature al di fuori delle aree assegnate.

Pericolo 3: Rischio chimico Rischio: P=1 D=2 R=2

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: utilizzare prodotti a basso impatto chimico. Aerare i locali e, dopo avere consultato il produttore, concordare con il DS il piano di rientro del Personale ed alunni

Pericolo 4: Scontro, investimento Rischio: P=1 D=2 R=2

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: l'accesso dei mezzi dell'appaltatore deve essere regolamentato. Dovrà essere concordata con il committente un'area di stazionamento. In caso di manovre di retromarcia, l'appaltatore dovrà verificare che non ci siano persone dietro al mezzo

Pericolo 5: Interferenze con altro personale Rischio: P=1 D=2 R=2

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: va evitato: i lavori, se svolti contemporaneamente alla attività didattica, vanno effettuati in locali non frequentati da persone. In alternativa, nel caso non sia possibile liberare le aree da persone, vanno svolti in orario pomeridiano

Pericolo 6 : Rumore Rischio: P=1 D=2 R=2

Esposti: Personale del Committente (docenti, Ata, alunni); fornitori; pubblico

Misure: In caso di occasionale utilizzo di attrezzature rumorose, la ditta ne informerà preventivamente il committente che prevederà lo spostamento delle proprie attività o, preferibilmente, comanderà l'effettuazione di tali lavorazioni in assenza di personale estraneo all'esecuzione delle lavorazioni medesime.

Per ricevuta:

Il titolare della Ditta

Civitavecchia,

Per consegna:

Il Dirigente Scolastico

